



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

CHIARA GRAZIOSI

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Ud.22/4/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25290/2023 R.G. proposto da:

██████████ - ██████████ ██████████ - ██████████ ██████████ - ██████████
██████████ - ██████████ ██████████ - ██████████ ██████████ ██████████ - ██████████ ██████████
██████████ ██████████ - ██████████ ██████████ - ██████████ ██████████ - ██████████ e ██████████
██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████ insieme
all'avvocato ██████████ ██████████, con domiciliazione digitale *ex lege*
-ricorrenti-

contro

██████████ S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1630/2023,
depositata il 19/5/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dal
Consigliere Marilena Gorgoni:



FATTI DI CAUSA

██████████ e ██████████ figli di ██████████ deceduta il 16 febbraio 2016, unitamente a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ nipoti della medesima, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano l'Ospedale di ██████████ chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure hereditatis*. Esponevano che ██████████ ██████████ ricoverata nel novembre 2015 presso detto ospedale per un intervento ortopedico, era stata successivamente sottoposta, nel gennaio 2016, a intervento chirurgico di resezione del colon per patologia neoplastica. Dopo la dimissione, si era ripresenta più volte in Pronto Soccorso per sintomatologia addominale, venendo infine ricoverata e sottoposta, solo il 29 gennaio 2016, ad un ulteriore intervento per complicanza settica da deiscenza anastomotica. Trasferita il 9 febbraio 2016 in rianimazione presso l'ospedale di ██████████ vi decedeva il 16 febbraio 2016.

Instaurato previamente procedimento di A.T.P. ex art. 696-*bis* c.p.c. e svolta poi la causa a piena cognizione, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7218/2022, accertava la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per ritardo nell'intervento chirurgico riparativo, riconoscendo solo ai figli della *de cuius* il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato in euro 25.000 ciascuno, rigettando invece le domande relative al danno tanatologico, al danno da lesione del consenso informato, al danno parentale ai nipoti e alle ulteriori voci di danno patrimoniale, con condanna del nosocomio a rifondere le spese.

Proponevano appello tutti gli attori, adducendo, tra l'altro, l'erroneità del rigetto del danno tanatologico e di quello da lesione del consenso informato, l'inadeguata liquidazione del danno parentale per i figli, censurando, inoltre, il mancato riconoscimento del danno subito dai nipoti



nonché l'illegittimo diniego del ristoro per spese funerarie, stragiudiziali e di consulenza.

Con sentenza n. 1630/2023, depositata il 19 maggio 2023, la Corte d'appello di Milano ha deciso come segue:

- a) ha confermato l'esclusione del danno tanatologico, ritenendo che non fosse emersa una comprovata consapevolezza della propria fine imminente da parte della ██████████ in quanto le sue condizioni cliniche erano risultate stabili fino all'8 febbraio 2016 e, successivamente, ella era entrata in stato di alterazione della coscienza;
- b) ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove orali, reputando sufficientemente dimostrati, attraverso le allegazioni e la documentazione già acquisita, i rapporti familiari prospettati, e valutando superflui o generici molti dei capitoli istruttori articolati;
- c) ha confermato la liquidazione del danno parentale in favore dei figli nella misura stabilita dal Tribunale, valorizzando, nel giudizio equitativo, l'età della vittima, la presenza di una patologia neoplastica avanzata e la conseguente riduzione dell'aspettativa e della qualità della vita residua, con esclusione di una personalizzazione in aumento;
- d) ha escluso la risarcibilità del danno parentale ai nipoti, ritenendo che la perdita del nonno costituisca evento fisiologico per soggetti in età adulta o adolescenziale, in assenza di convivenza o di situazioni eccezionali;
- e) ha rigettato la domanda di risarcimento per lesione del consenso informato, affermando che il consenso ai trattamenti chirurgici risultava comunque prestato e che le doglianze attenevano, piuttosto, al profilo del ritardo terapeutico già esaminato sotto il profilo della responsabilità per l'esecuzione della prestazione sanitaria;
- f) ha accolto, invece, il motivo relativo alle spese funerarie, riconoscendone la risarcibilità per l'importo di euro 4.177,29 e riformando sul punto la decisione di primo grado;



g) ha confermato il rigetto delle domande di rimborso delle spese stragiudiziali, di mediazione e di consulenza di parte, per la mancanza di prova dell'effettivo esborso e l'assenza di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale.

Hanno proposto ricorso i figli e i nipoti della *de cuius*, in base a dieci motivi; ha resistito con controricorso l'Ospedale di [REDACTED]. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. nonché degli artt. 2 e 32 Cost., dell'art. 2 CEDU, dell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dell'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico, o terminale, lamentato *iure hereditatis*, sulla base di una ricostruzione che, muovendo dall'assunto secondo cui la *de cuius* non avrebbe percepito [REDACTED] della morte imminente, avrebbe sovrapposto in modo improprio il requisito della lucida percezione dell'evento letale con quello, ben più restrittivo ed eccentrico rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, della certezza soggettiva dell'esito terminale. Si rimarca che la sentenza impugnata, pur dando atto che la *de cuius* rimase lucida e cosciente per un apprezzabile arco temporale successivo all'insorgenza delle complicanze e alla condotta colposa ascritta alla struttura sanitaria, ha nondimeno escluso la configurabilità del danno terminale valorizzando, in senso negativo, la stabilità clinica fino a una certa data e, specularmente, la successiva perdita di coscienza, senza considerare che la sofferenza psichica rilevante ai fini del danno non patrimoniale può manifestarsi anche nella consapevole percezione del progressivo aggravamento dello stato di salute, dell'inefficacia degli interventi terapeutici e dell'incertezza radicale



circa l'esito finale. Contestano, inoltre, che al rigetto della richiesta risarcitoria il giudice d'appello sia giunto previa declaratoria di inammissibilità delle prove orali articolate sullo stato soggettivo della paziente, ritenute valutative o generiche.

2. Il secondo motivo prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'aspettativa di vita della *de cuius* fosse, in ragione della patologia neoplastica, quella di una persona "malata da tumore in fase avanzata", e asserendo che tale premessa, assunta come dato fattuale, sia stata posta a fondamento della conferma della riduzione della liquidazione del danno parentale senza confrontarsi, in modo percepibile, con le risultanze tecniche che i ricorrenti richiamano e che indicherebbero un quadro prognostico diverso quanto a durata della sopravvivenza e, soprattutto, quanto alla necessità di presupporre, in termini apodittici, una qualità della vita residua segnata da un ineluttabile e breve decorso terminale.

La motivazione sul punto si sarebbe risolta in affermazioni apodittiche e non commisurate alle circostanze addotte, così da integrare l'omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe inciso sulla valutazione equitativa e sulla personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.

3. Il terzo motivo lamenta ancora, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d'appello avrebbe confermato il rigetto delle istanze istruttorie senza considerare che le prove orali articolate erano funzionali proprio alla dimostrazione della qualità e intensità della relazione affettiva, funzionale alla personalizzazione del danno in favore dei figli, e delle specifiche condizioni per l'estensione del danno ai nipoti e delle circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento del danno da lesione del consenso informato.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1126, 2056, 2043 e 2059



c.c. nonché degli artt. 2 e 29 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per i nipoti, ritenendolo sussistente in situazioni del tutto eccezionali e affermando che non ricorrerebbero situazioni assimilabili a un rapporto genitoriale o a una convivenza stretta tale da giustificare il riconoscimento.

I ricorrenti assumono che la Corte d'appello abbia dedotto l'esclusione del danno da un criterio astratto e stereotipato (fisiologicità della perdita della nonna in età adulta, assenza di tabella dedicata), senza misurarsi con le allegazioni in fatto relative alla stabilità e intensità dei rapporti, disapplicando i principi che governano la risarcibilità del danno parentale quale pregiudizio non patrimoniale conseguenza della lesione di un rapporto affettivo significativo.

5. Il quinto motivo ancora una volta prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, censurando la sentenza laddove dichiara corretta la liquidazione del danno in favore dei figli, affermando che il Tribunale avrebbe considerato tutte le circostanze del caso concreto, mentre – secondo la prospettazione dei ricorrenti – sarebbero rimasti non esaminati, o comunque non valutati in modo effettivo, elementi di fatto specifici attinenti alla consistenza delle relazioni parentali, alla loro concreta incidenza sulla vita quotidiana e alla sofferenza patita, onde la conferma della riduzione del *quantum* sarebbe stata adottata senza un reale confronto con i dati che avrebbero imposto un diverso apprezzamento equitativo e una differente personalizzazione.

6. Il sesto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1126, 2056, 2043 e 2059 c.c., degli artt. 2, 29 e 30 Cost. e delle tabelle di Milano in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, censurando la sentenza laddove ha confermato la quantificazione del danno parentale per i figli nella



misura di euro 25.000 ciascuno, dopo avere dato atto dell'applicazione del sistema tabellare a punti.

La Corte territoriale avrebbe avallato una riduzione non coerente con i criteri dichiarati applicabili e con la struttura stessa del metodo tabellare, nel quale le circostanze "oggettive" e la componente relativa alla qualità e intensità della relazione affettiva concorrerebbero alla determinazione del risultato liquidatorio; e la motivazione, nel valorizzare in modo decisivo la patologia neoplastica come fattore riduttivo, avrebbe introdotto un correttivo equitativo non sorretto da un percorso argomentativo coerente con i parametri invocati, comprimendo così in modo ingiustificato la misura del ristoro.

7. Il settimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 32 Cost., degli artt. 1337 e 2043 c.c. e degli artt. 30 e 32 del codice deontologico, censurando il rigetto della domanda risarcitoria per carenza od omissione del consenso informato.

La Corte d'appello avrebbe confinato la questione alla presenza di moduli di consenso sottoscritti, trascurando che la doglianza riguardava l'inadeguatezza dell'informazione e la mancata rappresentazione del quadro clinico e delle alternative terapeutiche, così da incidere sul diritto all'autodeterminazione della persona e sulla possibilità di compiere scelte consapevoli anche quanto all'eventuale trasferimento presso altra struttura sanitaria.

8. L'ottavo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 1223 c.c. e degli artt. 18 e 20 d.m. n. 55/2014, in relazione al diniego delle spese legali stragiudiziali e di mediazione obbligatoria, esborsi che sarebbero stati sostenuti quale danno emergente causalmente connesso alla vicenda e funzionale alla tutela del diritto leso, di cui la Corte d'appello avrebbe escluso la ripetibilità sia per difetto di prova dell'effettivo pagamento, sia



per asserita mancanza di autonoma utilità rispetto all'attività giudiziale, trascurando la diversa natura delle spese precontenziose e il criterio di utilità da valutarsi *ex ante*, oltre che il valore patrimoniale dell'obbligazione di pagamento anche quando non ancora quietanzata nei termini rigorosi indicati dal giudice.

9. Il nono motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ravvisa violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. nel diniego del rimborso delle spese sostenute per la consulenza medico-legale di parte e per l'attività del consulente nel procedimento *ex art. 696-bis* c.p.c., sul presupposto della mancanza di fatture quietanzate o di prova dell'effettivo esborso.

I ricorrenti sostengono che tali spese, in quanto necessarie e strettamente collegate all'accertamento tecnico e alla preparazione della domanda, sono riconducibili al danno emergente e che la Corte d'appello ha erroneamente ristretto il concetto di "perdita" al solo esborso già materialmente sostenuto, trascurando la rilevanza patrimoniale dell'obbligazione assunta e la funzione tecnica della consulenza di parte nell'ambito di una vicenda di responsabilità sanitaria.

10. Il decimo motivo, infine, lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove, pur avendo accolto in appello la domanda relativa alle spese funerarie, li ha condannati al pagamento delle spese del grado, assumendo che l'esito dell'impugnazione avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese, quantomeno in termini di compensazione.

11. Il primo motivo è infondato.

Questa Suprema Corte insegna - *v., ex plurimis*, Cass. 8 giugno 2018 n. 18611 - che la figura di danno qui in discussione non coincide né con la sofferenza fisica che accompagna le lesioni, né con l'angoscia correlata a un evento sanitario per quanto grave, ma richiede, quale suo nucleo



qualificante, la "percezione" dell'*exitus* nella sua imminenza, ossia la condizione definita significativamente "agonia", distinguendo, nel periodo tra lesione mortale e morte, ciò che appartiene alla *species* biologica da ciò che integra la componente morale terminale: «quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico *stricto sensu* (ovvero danno al bene "salute") [...] e a questo [...] può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – questa condizione è infatti, con evidente significatività etimologica, definita agonia – derivante dall'avvertita imminenza dell'*exitus*. Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare la imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla *species* biologica; se, per di più, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge [...] un peculiare danno morale che ben può definirsi danno morale terminale».

Ebbene, nel caso di specie il danno da lucida agonia è stato negato non per una diversa qualificazione giuridica della relativa fattispecie, bensì perché il giudice di merito ha accertato, in fatto, l'assenza del suo presupposto costitutivo, individuato nella possibilità, da parte della vittima, di percepire lucidamente l'imminenza dell'*exitus*. La Corte distrettuale ha invero escluso che, nel periodo di coscienza, fosse stata avvertita tale imminenza e ha, al contempo, rilevato che, nel momento in cui l'esito letale era divenuto realmente ██████████ difettava la consapevolezza della gravità della condizione clinica e dell'ineluttabilità dell'evento morte.

Su tale base, il giudice d'appello ha reputato mancante, in radice, il presupposto fattuale necessario per configurare il danno da lucida agonia, quale *species* del danno non patrimoniale terminale, e tale conclusione



non ha integrato violazione di norme di diritto, poiché si è fondata su un corretto accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, logicamente e giuridicamente preliminare all'applicazione dei principi normativi come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

La censura dei ricorrenti non denuncia un errore di sussunzione della fattispecie accertata sotto la regola di diritto, ma mira, nella sostanza, a sostituire all'apprezzamento della Corte d'appello – in ordine all'assenza, nel periodo di coscienza, di una percezione dell'ineluttabile [REDACTED] della morte e, specularmente, in ordine alla mancanza di coscienza nel segmento terminale – una diversa lettura del medesimo decorso clinico e delle medesime circostanze, vale a dire una diversa ricostruzione del se, in quel periodo, la paziente avesse invece maturato una percezione dell'*exitus* tale da integrare il danno da lucida agonia; una simile operazione, però, dal momento che investe il contenuto dell'accertamento fattuale relativo allo stato soggettivo della vittima primaria, non è riconducibile al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e non può essere sottoposta al giudice di legittimità, sotto la veste della violazione dell'art. 2059 c.c. o dei parametri costituzionali e sovranazionali invocati, come quel che realmente è, ovvero una inammissibile richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulla sussistenza della percezione, da parte della vittima, della [REDACTED] della sua morte.

Né giova, in senso contrario, l'invocazione dell'art. 115 c.p.c., che non viene spesa per denunciare l'adozione dichiarata o implicita di un criterio di decisione estraneo alla regola di disponibilità delle prove, ma per sorreggere, ancora una volta, la pretesa che la Corte d'appello pervenisse a una diversa ricostruzione del contenuto percettivo dell'esperienza soggettiva *della de cuius*.

Neppure vale a fondare la censura la denunciata mancata ammissione delle prove testimoniali articolate sui capi 14 e 16, che la Corte territoriale ha ritenuto valutativi e, comunque, generici. Con tale qualificazione,



infatti, il giudice di merito ha esercitato un apprezzamento che attiene all'ammissibilità intrinseca del mezzo istruttorio, apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità, per giungere a escludere che la prova attenesse a fatti storici specifici e determinati.

12. Il secondo motivo è fondato.

Per come argomentato, tale motivo non investe in realtà l'omesso esame di un fatto storico nei termini rigorosi del n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ma denuncia, nella sua reale sostanza, una motivazione solo apparente - o, comunque, perplessa e non comprensibile -, perché la Corte territoriale avrebbe enunciato un postulato prognostico (necessità della chemioterapia, degradazione della qualità di vita, riduzione della consapevolezza), assumendolo come base riduttiva del *quantum* del danno da compromissione del rapporto parentale, senza rendere percepibile da quali risultanze istruttorie sia tratto e quale percorso logico-scientifico lo sostenga. Questa denuncia integra, quindi, la censura di nullità della sentenza gravata, da ricondurre al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della tenuta minima della motivazione come requisito di sua reale esistenza costituzionalmente occorrente.

Questa Suprema Corte qualifica - v., di recente, Cass 10 febbraio 2026 n. 14681 - affette da nullità non solo le decisioni prive di motivazione o con contrasto irriducibile tra proposizioni, ma altresì quelle che offrano una motivazione meramente apparente, poiché, dietro la sua parvenza, non consentono di comprendere le ragioni della decisione, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla.

Invero, nella sentenza impugnata la riduzione del risarcimento conferito ai figli della *de cuius* trova base in un ragionamento che si sviluppa in modo assertivo e incontrollabile: la Corte d'appello afferma che l'aspettativa e la qualità della vita residua della *de cuius* sarebbero state comunque gravemente compromesse dal tumore, e che ella si sarebbe dovuta



sottoporre a cure chemioterapiche, il che l'avrebbe condotta a una fase terminale di profonda sofferenza, "forse" anche con limitata consapevolezza. Dopodiché, il giudice di secondo grado richiama il notorio relativo in realtà alla condizione della persona nell'estremo periodo finale, evocando - con illogica celerità - le "terapie del dolore" e la conseguente attenuazione dello stato di consapevolezza e delle capacità relazionali, per concludere che, pure in assenza dell'evento lesivo, il rapporto parentale non sarebbe proseguito in una dimensione di ragionevole serenità. Sennonché, tale concatenazione di eventi futuri non rende percepibile il passaggio logico che collega un assunto generale (la possibile gravosità del decorso oncologico) a un'affermazione individualizzata e specifica (chemioterapia "necessaria", "fase terminale" con "limitata consapevolezza"), la quale è stata però proprio utilizzata, anche illogicamente *ut supra* detto, come fattore decisivo di riduzione del *quantum*. Non è che il giudice non possa valorizzare la preesistenza patologica e la prognosi; ma tale valorizzazione, ove assurga a ragione della compressione del risarcimento, deve basarsi su una motivazione controllabile e pertanto concreta, che cioè indichi su quale base probatoria e su quali passaggi inferenziali si fondi, perché altrimenti l'argomentazione si ridurrebbe a una serie di proposizioni non verificabili, sostanzialmente sottratte al controllo di legittimità. Di qui l'accoglimento del motivo, che ha fondatamente denunciato, appunto, questa apparenza motivazionale offerta dalla Corte d'appello.

13. Il quarto motivo è pure fondato.

La sentenza impugnata muove, anzitutto, da un'impostazione che trasforma un dato meramente strumentale (la struttura delle tabelle) in una condizione tendenzialmente negativa quanto alla risarcibilità, affermando che, poiché le tabelle milanesi non contemplanò l'ipotesi di perdita della nonna, il danno "deve considerarsi del tutto eccezionale" e, per ciò solo, di norma escluso.



Detto ragionamento, innanzitutto, non è coerente con la natura per nulla normativa, bensì puramente orientativa di uno strumento tabellare non prodotto dal legislatore, strumento che non può legittimare un automatismo ablativo della tutela risarcitoria solo perché il rapporto dedotto non è stato offerto in una voce "dedicata".

A ciò si aggiunga che dalla stessa motivazione della Corte territoriale emerge che il rigetto non è dipeso da una valutazione concreta della qualità del legame, ma dall'assunzione di un paradigma astratto (perdita della nonna = evento fisiologico; risarcibilità solo in ipotesi residuali), costruito anche sull'insignificante silenzio tabellare.

Ancora, la Corte d'appello ha trattato la convivenza come requisito selettivo, affermando che il risarcimento del danno *de quo* sarebbe riconoscibile soltanto in casi "residuali" caratterizzati da "rapporto particolarmente stretto di convivenza tra nonni e nipoti", con nipoti "piccoli" e nonni "ancora giovani" che se ne prendano cura, mentre nel caso di specie "nessuno abitava con la nonna" e due nipoti erano "adolescenti". Così argomentando, tuttavia, il giudice di merito non ha utilizzato la convivenza come indice fattuale eventualmente rilevante nel giudizio sull'intensità del vincolo, ma l'ha elevata, in modo apodittico, a condizione necessaria di risarcibilità o, comunque, a criterio pressoché esclusivo di accesso alla tutela, con conseguente violazione dei principi che questa Suprema Corte ha enunciato con riferimento al danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari, laddove impone un apprezzamento in concreto dell'effettività e consistenza del legame affettivo. Si veda, con particolare riferimento al rapporto nonni/nipoti, Cass. 26 giugno 2025, n. 17208: «In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento



probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto»; sulla natura non ostativa del difetto di convivenza si è pronunciata pure la giurisprudenza penale di legittimità in una fattispecie in cui superstite era il nonno (Cass. pen. 4 giugno 2013 n. 29735).

Più in generale, sulla necessità che il danno venga riconosciuto o negato secondo che il legame affettivo e l'intensità dello stesso siano provati, si vedano, da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. 30 luglio 2025, n. 21988 e Cass. 13 ottobre 2025, n. 27231.

Né regge la parte della motivazione imperniata sulla pretesa "fisiologicità" dell'evento morte della nonna per nipoti in età adulta o adolescenziale. La Corte territoriale, infatti, non ha individuato alcun elemento del caso concreto idoneo a rendere percepibile perché, nella specifica vicenda, l'età dei nipoti (alcuni adulti, altri adolescenti) sarebbe degradato il legame con l'ascendente al punto da escludere, in via generale, la configurabilità del pregiudizio non patrimoniale, limitandosi a una massima di esperienza enunciata in termini apodittici ("è fisiologica ... la perdita di un nonno ormai di età avanzata"), per cui, in sostanza, l'età senile farebbe perdere valore nei rapporti familiari. Detto singolare asserto, formulato come regola generale, ha in concreto sostituito la (invece necessaria) valutazione individualizzata con uno stereotipo, senza misurarsi con la adduzione – presente nel ricorso e riprodotta in modo ampio – di una relazione connotata da frequentazione, accudimento e ruolo affettivo centrale della nonna nella vita dei nipoti.



Ancora meno calzante e convincente è l'argomento della "rete familiare molto allargata" (quattro figli, otto nipoti, tre bisnipoti), per cui essa sarebbe, di per sé, "in grado di fornire ... reciproco ausilio nell'elaborazione dell'evento luttuoso" e, quindi, per negare i presupposti della liquidazione. Qui la Corte territoriale ha operato una direttamente svalutante presunzione che però non viene ancorata a fatti specifici e, soprattutto, ha postulato una sorta di fungibilità del rapporto perduto, ipotizzando che il sostegno endofamiliare potesse automaticamente neutralizzare (o rendere giuridicamente irrilevante) il pregiudizio derivante dalla perdita di quella determinata relazione affettiva; ma così impostata la conclusione non ha spiegato il passaggio logico dal dato quantitativo (ampiezza del nucleo) all'inferenza qualitativa (assenza di un danno conseguenza risarcibile), né ha esplicitato quali elementi, nel caso concreto, renderebbero tale inferenza attendibile.

Ne consegue che la statuizione di rigetto del danno parentale in favore dei nipoti risulta viziata, perché fondata su criteri astratti e non conformi all'impostazione che impone una verifica dell'effettività del legame e del pregiudizio conseguente, senza automatismi derivanti dalla mancata convivenza, dalla sola età del superstite, dalla dimensione numerica della famiglia superstite e, tantomeno, dal silenzio di tabelle non normative. Verifica che, come usualmente accade nell'ipotesi di legami così comuni, potrà ben effettuarsi in termini presuntivi da parte attrice, controparte a sua volta potendo dimostrarne la non corrispondenza della presunzione al caso specifico in esame.

14. L'accoglimento del secondo e del quarto motivo determina ovviamente l'assorbimento del terzo, del quinto, del sesto.

15. Il settimo motivo è inammissibile.

Lo sforzo confutativo dei ricorrenti non va a segno sotto un duplice profilo. In primo luogo, quanto alla pretesa di opporre una propria valutazione a quella del giudice d'appello sull'avvenuta prestazione del consenso: la



censura non si raffronta con la natura dell'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, che è un accertamento in fatto fondato sul contenuto dei documenti e sulla qualificazione della stessa allegazione degli odierni ricorrenti, per cui l'argomento, laddove tende a rimettere in discussione la ricostruzione del giudice d'appello circa la prestazione del consenso alla laparoscopia e all'anestesia, si risolve in una sollecitazione a rivalutare il materiale istruttorio. Operazione, questa, che non può essere convogliata verso il paradigma della violazione di norme di diritto, tantomeno dell'art. 115 c.p.c., perché non viene addotto che il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove o abbia fondato la decisione su prove non introdotte; è piuttosto contestato l'esito della valutazione, cioè il modo in cui il giudice del merito ha apprezzato il significato probatorio di quanto acquisito. E, soprattutto, la censura non coglie la ragione per cui la Corte d'appello ha ritenuto non pertinente la doglianza: non perché il consenso, come atto, non possa mai essere contestato, bensì perché la stessa prospettazione dei ricorrenti non è costruita come denuncia di un deficit informativo che abbia inciso sulla validità del consenso prestato, ma come adduzione di un ritardo nell'intervento che, se rappresentato per tempo, avrebbe indotto la paziente a prestare immediatamente il consenso o a rivolgersi altrove. In secondo luogo, quanto al danno-conseguenza, è proprio la *ratio decidendi* della Corte territoriale a rendere priva di consistenza la censura: il giudice d'appello, prendendo atto che il consenso risultava prestato e che la ricorrente stessa aveva addotto che, se informata della necessità dell'intervento, avrebbe comunque prestato "immediatamente" il consenso, ha correttamente qualificato la doglianza non lesione del diritto all'autodeterminazione come titolo autonomo di responsabilità, ma tardività dell'intervento, cioè riconducendola a un profilo che attiene alla prestazione sanitaria in sé e alla sua tempestività. In tal modo, la Corte territoriale ha escluso che vi fosse spazio per un'autonoma pretesa



risarcitoria per violazione dell'autodeterminazione informativa "aggiuntiva" rispetto al danno da ritardo, perché la prospettazione controfattuale dei ricorrenti non è strutturata nei termini che rendono risarcibile la lesione del consenso informato come danno diverso: il fatto costitutivo del credito risarcitorio per lesione del consenso informato postula non solo la condotta lesiva e l'evento di danno, ma pure il danno-conseguenza e, quando si invoca il risarcimento perché l'omessa informazione avrebbe inciso sulla scelta terapeutica, è necessario allegare e provare – secondo il criterio della "vicinanza della prova" – il nesso causale tra *deficit* informativo e scelta alternativa, cioè il dissenso (rifiuto) o, comunque, una scelta diversa non corrispondente all'*id quod plerumque accidit*, non potendosi configurare, *ipso facto*, un danno risarcibile per la sola omessa informazione.

Qui, invece, la prospettazione dei ricorrenti, proprio perché ruota intorno all'affermazione che la *de cuius* avrebbe prestato comunque il consenso e che il pregiudizio sarebbe stato cagionato dal ritardo, non costruisce un danno da autodeterminazione, ma tenta di trasferire sul terreno del consenso informato una doglianza che la Corte d'appello ha già correttamente ricondotto alla dimensione della tempestività della prestazione sanitaria. Ne discende che il motivo non incide sulla *ratio decidendi*, perché non dimostra né un deficit informativo che abbia inciso sulla validità del consenso, né un autonomo danno-conseguenza da lesione dell'autodeterminazione, distinto dal pregiudizio che si assume derivato dalla tardiva esecuzione dell'intervento. Può allora aggiungersi che neppure l'insistenza dei ricorrenti sulla genericità del modulo di consenso e sulla mancata personalizzazione dell'informazione confuta efficacemente la decisione impugnata. Anche a voler prescindere dal rilievo – più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui il modulo di consenso ha primariamente una funzione documentale e non è, di per sé, indice né della completezza né dell'inadeguatezza



dell'informazione resa (Cass. 29 luglio 2025 n. 21845), resta decisivo il fatto che la Corte territoriale non ha fondato il rigetto della domanda su una valutazione meramente formale del consenso, ma ha accertato che la prospettazione attorea non era strutturata in termini di deficit informativo incidente sulla validità del consenso o sull'esercizio del diritto di autodeterminazione.

16. L'ottavo motivo va accolto per quanto di ragione.

È vero che questa Suprema Corte ha più volte chiarito, in via generale, che la "perdita subita" ex art. 1223 c.c. «non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il *vinculum iuris* nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato» (Cass. 17 febbraio 2023 n. 5159). Questa regola, però, non opera indifferenziatamente per ogni voce di spesa in qualunque contesto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 16990 del 20 luglio 2017, che la Corte d'appello ha richiamato attraverso la giurisprudenza conforme da essa citata (Cass. n. 24481/2020; Cass. n. 6422/2017; Cass. n. 9548/2017), le spese di assistenza legale stragiudiziale costituiscono voce di danno emergente, ma sono ancorate al "costo sostenuto" per l'attività precontenziosa, e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale.

Questa Suprema Corte ha affermato in modo espresso che, per le spese stragiudiziali, «è necessaria la prova e, dunque, l'effettività dell'esborso, non essendo pertanto sufficiente la mera allegazione di aver assunto la relativa obbligazione» e ha tratto dalla motivazione di S.U. n. 16990/2017 la conseguenza che la sola fattura, quand'anche prodotta, non ha efficacia di prova piena se non corroborata da ulteriori emergenze istruttorie. Ne discende che, proprio per le spese di assistenza legale stragiudiziale, il



vinculum iuris non è utilizzato come criterio sostitutivo della prova dell'esborso, ma rimane quale regola generale dell'art. 1223 c.c., che qui viene "specializzata" dai principi enunciati da S.U. n. 16990/2017: il danno emergente, in questa specifica materia, è configurato come costo effettivamente sostenuto, la cui utilità va valutata *ex ante*, onde evitare che siano riversate sul danneggiante spese superflue o prive di concreta attitudine deflattiva o acceleratoria.

La Corte d'appello ha rigettato la domanda perché non risultava prodotta fattura quietanzata a dimostrazione dell'effettivo pagamento delle somme richieste in favore del difensore; e tale rilievo si colloca nel solco del principio, sopra richiamato, che per la spesa di assistenza legale stragiudiziale esige la prova dell'esborso effettivamente sostenuto, non reputando sufficiente l'adduzione dell'obbligazione assunta.

Quanto al secondo argomento speso dalla Corte territoriale, quello della non autonoma rilevanza delle attività stragiudiziali perché prodromiche e confluite negli atti, va inteso non come negazione in radice della risarcibilità, ma come giudizio di superfluità/inutilità in concreto, in linea con l'ulteriore requisito, anch'esso derivato da S.U. n. 16990/2017 e ribadito dalla giurisprudenza successiva, della utilità *ex ante* dell'attività precontenziosa. La Corte d'appello, richiamando Cass. n. 9548/2017, ha infatti esplicitato il criterio per cui la spesa non può essere riversata sul danneggiante quando sia superflua, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

Il motivo merita accoglimento invece quanto alle spese per la mediazione obbligatoria, le quali sono spese non rimesse alla discrezionalità della parte istante e la cui rifusione spetta al deducente per il fatto stesso di essere tenuto ad assumerle indipendentemente dalla prova dell'effettivo esborso.

17. Il nono motivo è fondato.



Il giudice d'appello non ha correttamente applicato i principi affermati da questa Suprema Corte, perché ha erroneamente assimilato le spese di consulenza tecnica di parte alle spese di assistenza legale stragiudiziale, sottoponendole al medesimo regime probatorio e svalutandone la rilevanza sulla base della loro qualificazione come "libera scelta" della parte.

Tale impostazione si pone in diretto contrasto con l'intervento delle Sezioni Unite già sopra citato, la sentenza n. 16990/2017, la quale – dopo aver ricondotto le spese di assistenza legale stragiudiziale alla categoria del danno emergente – ha operato una netta distinzione rispetto alle spese sostenute per l'assistenza tecnica in giudizio.

In particolare, al paragrafo 5.2, le Sezioni Unite hanno definito «tralatizio» il principio per cui gli onorari del consulente tecnico di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, sono ripetibili dalla parte vittoriosa, dovendo essere compresi tra le spese processuali, salvo il controllo giudiziale sulla loro eventuale superfluità o eccessività ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Le stesse Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che le forme per attivare la ripetizione di tali spese sono quelle della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo richiesto, a differenza delle spese legali stragiudiziali, l'accertamento dell'utilità *ex ante* né la prova dell'effettivo esborso quale presupposto della debenza.

Detto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva e, da ultimo, chiaramente riaffermato in Cass. 15 ottobre 2024 n. 26729, che – proprio nel distinguere tra spese stragiudiziali e spese di C.T.P. – ha affermato che la produzione della notula del consulente tecnico di parte è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, restando riservato al giudice il solo controllo sulla eventuale eccessività, e ha definito erronea la motivazione del giudice di merito che aveva negato il rimborso sul presupposto che la nomina del C.T.P. costituisca una "libera scelta" della parte.



La statuizione della Corte territoriale sul punto allora non regge. Qui, infatti, viene in rilievo una voce che, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite citato, costituisce spesa processuale di allegazione difensiva tecnica, la cui ripetibilità richiede la sola prova della debenza, desumibile dalla produzione della notula, e non anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, come preteso dal giudice *a quo* (v. p. 12 della sentenza).

18. Il decimo motivo è assorbito.

19. In conclusione, vanno accolti il secondo, il quarto, il nono motivo nonché l'ottavo per quanto di ragione; il primo motivo va rigettato, il settimo va dichiarato inammissibile, il terzo, il quinto, il sesto e il decimo sono assorbiti; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa sezione e composizione.

20. Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei figli e dei nipoti della *de cuius*, odierni ricorrenti, e quelli della stessa.

P.Q.M.

accoglie il secondo, il quarto e il nono motivo e per quanto di ragione l'ottavo motivo, disattesi il primo e il settimo, assorbiti il terzo, il quinto, il sesto e il decimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano.

Dispone l'oscuramento dei dati personali come per legge.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi



